

**N. 05018/2015 REG.PROV.CAU.**  
**N. 07684/2015 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**  
ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7684 del 2015, proposto da ....., rappresentata e difesa dall'avvocato ....., con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

*contro*

Aterp .....

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. CALABRIA –  
CATANZARO, SEZIONE I, n. 257/2015, resa tra le parti,  
concernente un ordine di rilascio di un alloggio popolare

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza ex art. 126, comma 3, t.u. spese di giustizia dell'appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 il consigliere ..... e uditi per le parti l'avvocato

.....;

Considerato che difetta nel caso di specie il pericolo nelle more di pregiudizio grave irreparabile, poiché questo deriverebbe dalla perdita di un alloggio incontestabilmente occupato in modo abusivo e cioè da una situazione di illiceità creata dalla stessa parte appellante;

ritenuto che per effetto del rigetto del presente appello sotto questo assorbente profilo debba conseguentemente essere respinta l'istanza ex art. 126, comma 3, t.u. spese di giustizia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

rilevato infine che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente appello, stante la mancata costituzione delle parti appellate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello e l'istanza ex art. 126, comma 3, t.u. spese di giustizia (Ricorso numero: 7684/2015).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: dichiara non esservi luogo a provvedere.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente  
Antonio Amicuzzi, Consigliere  
Doris Durante, Consigliere  
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore  
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

## **L'ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)